

Regolamento del Centro di Ricerca e Servizi “Sperimentazione Preclinica e Benessere Animale” di Sapienza (SPBA)

Art. 1 – Finalità

1.1 Il Centro “Sperimentazione Preclinica e Benessere Animale” (nel seguito più brevemente richiamato Centro), istituito con D.R. n. del è un Centro interdipartimentale omologato come Centro di ricerca e servizi.

1.2 Il Centro persegue la finalità di promuovere e potenziare, mediante l'integrazione interdisciplinare e la migliore utilizzazione delle risorse, le possibilità di ricerca, l'innovazione e la formazione di competenze nei Dipartimenti di cui al successivo articolo, e nella Comunità Sapienza, supportando e razionalizzando le attività comuni volte alla stabulazione e al benessere degli animali utilizzati per fini sperimentali, in ottemperanza alla Direttiva europea 2010/63/EU e al D.Lgs. 26/2014, anche attraverso la gestione comune di strumentazioni e/o di laboratori particolarmente complessi e utilizzabili sia dall'utenza interna (Amministrazione, Dipartimenti, Facoltà,) sia, eventualmente, dall'utenza esterna negli ambiti di propria competenza di seguito evidenziati:

- coordinamento degli Organismi preposti al benessere animale (OPBA) con la previsione di una figura centralizzata del "Responsabile del Benessere Animale" di cui al D.Lgs. 26/2014;
- armonizzazione delle attività gestionali e operative degli OPBA;
- indirizzo dei Dipartimenti ai fini della corretta osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di protezione e benessere degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici;
- indirizzo dei Dipartimenti nella gestione dei rapporti con i competenti Ministeri, con le Aziende Sanitarie Locali, con la Regione, con la Prefettura e con il Comune per tutti gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di protezione e benessere degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici o educativi;
- supporto nella formazione e aggiornamento continuo del personale coinvolto nella sperimentazione con animali (sotto forma di seminari, giornate a tema, corsi di formazione);
- monitoraggio e assistenza sull'applicazione delle 3R (refinement, reduction, replacement);
- coordinamento e gestione di acquisti e servizi esterni condivisi (es. acquisto materiale per l'arricchimento ambientale e la stabulazione, controlli sanitari, monitoraggio salute e benessere nel fine settimana e nei giorni festivi);
- stabulazione e sperimentazione animale in esito alla centralizzazione degli stabilimenti stabulario.

1.3 Il Centro è un centro di spesa dotato di autonomia secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

1.4 Il Centro si avvale, per la gestione amministrativo-contabile, di un Responsabile Amministrativo Delegato secondo quanto previsto dall'art. 14 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

1.5 Il Centro di Ricerca e Servizi si avvale di risorse finanziarie proprie; inoltre, previa valutazione e approvazione del Consiglio di Amministrazione, può essere destinatario di un contributo di funzionamento a carico del bilancio universitario.

Art. 2 – Composizione

2.1 Il Centro è costituito dai seguenti Dipartimenti:

- Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia “V. Erspamer”
- Dipartimento di Medicina Molecolare
- Dipartimento di Scienze anatomiche, istologiche, medico-legali e dell'apparato locomotore (SAIMLAL);
- Dipartimento di Biologia e Biotecnologie “C. Darwin”
- Dipartimento di Psicologia
- Dipartimento di Medicina Sperimentale.

2.2 Al Centro possono presentare proposta di adesione altri Dipartimenti diversi da quelli che hanno dato origine al Centro. La richiesta di adesione, approvata dal Consiglio della struttura richiedente, deve essere motivata, indicare le risorse finanziarie, umane, scientifiche e strumentali che il Dipartimento aderente intende mettere a disposizione del Centro e deve essere inviata al Direttore del Centro medesimo.

Il Comitato Direttivo del Centro si esprime in merito e, in caso favorevole, trasmette, dal 1° settembre al 31 ottobre di ogni anno, la richiesta in questione all'Amministrazione Centrale per l'approvazione del Senato Accademico, previo parere della Commissione Mista Centri e Consorzi.

Art. 3 – Organi

3.1 Sono Organi del Centro:

- il Direttore;
- il Comitato Direttivo;
- il Consiglio tecnico-scientifico.

La partecipazione agli Organi del Centro non dà diritto ad alcun compenso.

Art. 4 – Il Direttore

4.1 Il Direttore è individuato dai Direttori dei Dipartimenti costituenti tra i docenti di ruolo dei Dipartimenti afferenti al Centro con comprovata esperienza in materia di sperimentazione animale.

Le procedure per la sua individuazione sono attivate dal decano dei Direttori di Dipartimento che indice una seduta straordinaria del Comitato Direttivo a cui partecipano i Direttori di ciascun Dipartimento.

4.2 La nomina del Direttore è disposta con decreto del Rettore.

4.3 Il Direttore dura in carica un triennio e il suo mandato è rinnovabile per una sola volta consecutiva. La carica di Direttore del Centro è incompatibile con quella di Direttore di altro Centro di spesa della Sapienza.

4.4 Il Direttore del Centro ha poteri di programmazione ed indirizzo che implicano, tra l'altro, la proposta in tema di assegnazione di risorse e di formazione del bilancio, nel quadro della gestione organizzativa ed amministrativa finalizzata allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività formative, nonché delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate ed accessorie.

4.5 Il Direttore del Centro ha la rappresentanza del Centro, presiede il Comitato Direttivo e il Consiglio tecnico-scientifico; egli ha, altresì, la funzione di datore di lavoro ai fini del decreto legislativo n. 81/2008 per le attività che si svolgono all'interno delle strutture affidate al Centro.

4.6 Il Direttore del Centro, ferma restando l'adozione degli atti secondo quanto disposto dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, può sottoscrivere gli atti negoziali con prevalente carattere di divulgazione e formazione aventi rilevanza esterna quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i contratti e le convenzioni, con soggetti sia pubblici che privati, nazionali o internazionali.

4.7 Il Direttore convoca il Comitato direttivo e il Consiglio tecnico-scientifico con almeno sette giorni di anticipo; la convocazione è effettuata per via informatica. Il Direttore può procedere alla convocazione anche su iniziativa di almeno 1/3 dei componenti effettivi del Comitato e/o del Consiglio. In caso di convocazione urgente il termine può essere ridotto a tre giorni.

4.8 Il Direttore:

- a) informa il Consiglio tecnico-scientifico sull'andamento della gestione del Centro;
- b) fornisce indicazioni per l'elaborazione della proposta del budget annuale e triennale, a cura del Responsabile amministrativo delegato, da sottoporre al Comitato Direttivo, sentito il Consiglio tecnico-scientifico;
- c) presenta annualmente al Consiglio tecnico-scientifico e successivamente al Senato accademico e al Consiglio di Amministrazione una relazione in ordine ai risultati conseguiti;
- d) verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione del Responsabile amministrativo delegato, rimessi alla responsabilità esclusiva del medesimo, agli indirizzi impartiti nell'ambito del budget assegnato, secondo le vigenti regolamentazioni in materia;
- e) propone:
 - le tariffe e le modalità operative d'esecuzione delle prestazioni analitiche e tecniche richieste sia da utenti interni all'Ateneo sia da terzi (tariffari interni ed esterni);
 - le modalità di svolgimento delle attività sperimentali e quelle di servizio;
 - i regolamenti interni.

Art. 5 – Comitato Direttivo

5.1 Il Comitato Direttivo svolge funzioni di coordinamento del Centro.

5.2 Il Comitato Direttivo è espressione dei Dipartimenti di cui all'art. 2.1 e 2.2.; il Comitato Direttivo è composto dai Direttori dei Dipartimenti interessati e/o docenti di ruolo scelti tra gli afferenti al Centro in numero complessivamente non superiore al doppio dei Dipartimenti costituenti, nonché dal Responsabile amministrativo delegato del Centro, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante. Esso può essere integrato con il Veterinario Designato,

il quale partecipa senza diritto di voto. Partecipa, inoltre, senza diritto di voto un rappresentante del personale tecnico-amministrativo individuato, mediante consultazione, tra il personale tecnico-amministrativo del Centro.

5.3 Alla designazione dei rappresentanti nel Comitato Direttivo provvedono i Dipartimenti di cui all'art. 2 al momento dell'istituzione/adesioni/rinnovo.

5.4 Il Comitato Direttivo dura in carica per l'intera durata del Centro.

5.5 Il Comitato Direttivo nella sua prima riunione, anche a seguito di rinnovo, si esprime sull'elenco del personale docente di ruolo universitario proposto in sede di istituzione/adesioni/rinnovo dai Dipartimenti di cui all'art. 2 per svolgere attività presso il Centro. Il Direttore del Centro provvede di conseguenza alla formalizzazione del personale sopra detto, anche al fine della costituzione del Consiglio tecnico-scientifico, e ne fornisce comunicazione all'Amministrazione centrale.

5.6 Il Comitato Direttivo si esprime in merito alla richiesta di adesione avanzata da altri Dipartimenti diversi da quelli di cui all'art. 2.1 e, in caso favorevole, la trasmette all'Amministrazione Centrale per l'approvazione del Senato Accademico, previo parere della Commissione Mista Centri e Consorzi.

5.7 Alle attività del Centro non possono aderire, di norma, docenti che afferiscono contemporaneamente ad un altro Centro Interdipartimentale; la richiesta motivata di adesione ad un altro Centro da parte di un docente deve essere approvata dal Senato Accademico.

5.8 Il Comitato Direttivo, sentito il Consiglio tecnico-scientifico, approva la proposta di budget annuale e triennale sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore, elaborata a cura del Responsabile amministrativo delegato, nonché la relazione generale sulle attività predisposte dal Direttore, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

5.9 Esso approva, altresì, i programmi scientifici e di sviluppo tecnologico, i contratti e le convenzioni, nonché le attività di formazione e di promozione e delibera, altresì, sull'acquisizione di attrezzature di rilevante entità e sulla organizzazione dei laboratori di ricerca e degli eventuali servizi ad essi correlati.

5.10 Il Comitato Direttivo, in particolare:

a) approva il regolamento per l'utilizzo degli spazi e delle attrezzature, sentito il Consiglio tecnico-scientifico;

b) approva il piano di utilizzo delle attrezzature e la proposta del piano di manutenzione ordinaria e straordinaria, sentito il Consiglio tecnico-scientifico;

c) identifica i docenti e/o i tecnici referenti, responsabili delle varie attrezzature tecnologiche, sentito il Consiglio tecnico-scientifico;

d) approva, d'intesa con i Dipartimenti interessati, il piano di riparto delle spese di funzionamento tra i Dipartimenti medesimi, sentito il Consiglio tecnico-scientifico;

e) approva i tariffari e le modalità operative d'esecuzione delle prestazioni analitiche e tecniche richieste sia da utenti interni all'Ateneo sia da terzi (tariffari interni ed esterni), sentito il Consiglio tecnico-scientifico;

f) determina le modalità di svolgimento delle attività sperimentali e di quelle di servizio;

g) approva i regolamenti interni.

Art. 6 – Consiglio tecnico- scientifico

6.1 Il Consiglio tecnico-scientifico è costituito dai componenti del Comitato Direttivo, dai docenti e dal personale tecnico-amministrativo partecipante alle attività del Centro e dura in carica per l'intera durata del Centro. Il personale tecnico-amministrativo partecipa alle riunioni senza diritto di voto e senza concorrere al numero legale.

6.2 Possono partecipare alle riunioni del Consiglio tecnico-scientifico, senza diritto di voto e senza concorrere al numero legale, anche i dottorandi ed i titolari di contratto e di assegni di ricerca se e in quanto svolgano attività di ricerca all'interno dei progetti approvati dal Centro.

6.3 Il Consiglio tecnico-scientifico esprime pareri al Comitato Direttivo, oltre che nelle ipotesi di cui all'art. 5.10, anche sulla proposta di budget annuale e triennale, sulle linee di ricerca e sui programmi di ricerca, sulle attività di formazione, nonché sui servizi da erogare nell'ambito delle proprie competenze.

6.4 Esso si riunisce almeno due volte l'anno per formulare proposte sui programmi da svolgere nell'anno successivo e per esprimere valutazioni sull'attività svolta.

6.5 Alle riunioni del Consiglio tecnico-scientifico partecipa, con diritto di voto, il Responsabile amministrativo delegato, con funzioni verbalizzanti.

Art. 7 – Organismi Preposti al Benessere degli Animali (OPBA)

7.1 Il Centro svolge la propria attività nel rispetto delle competenze degli OPBA che sono istituiti presso i Dipartimenti di Ateneo per la protezione degli animali utilizzati ai fini scientifici ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 26/2014.

Art. 8 – Sede

8.1 Il Centro ha sede amministrativa nel Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia "V. Ersamer", presso i locali della segreteria di Dipartimento, nell'edificio CU027.

8.2 Eventuali variazioni sono proposte dal Comitato Direttivo e sottoposte all'espressa approvazione del Consiglio di Amministrazione.

8.3 Per lo svolgimento delle proprie attività il Centro si avvale delle strutture messe a disposizione dai Dipartimenti proponenti.

8.4 L'utilizzo e le modalità di accesso ai locali sono oggetto di apposito regolamento. Il regolamento è predisposto dal Comitato Direttivo, nel rispetto della vigente regolamentazione in materia, in collaborazione con le aree amministrative dell'Ateneo competenti per materia, per la successiva approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 9 – Responsabile Amministrativo Delegato (RAD)

9.1 Il Responsabile amministrativo delegato è nominato dal Direttore Generale e delegato dallo stesso alla gestione amministrativo-contabile del Centro.

9.2 In virtù dei poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane con profilo amministrativo a lui delegati, il Responsabile amministrativo delegato adotta tutti gli atti

amministrativo-contabili relativi al Centro, ivi compresi gli atti che impegnano il Centro verso l'esterno.

9.3 Il Responsabile amministrativo delegato per quanto attiene gli aspetti di natura amministrativo-contabile:

- a) adotta gli atti negoziali nel proprio ambito di competenza ai sensi degli articoli 4, 14 e 71 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
- b) cura l'attuazione delle deliberazioni e dei programmi adottati dagli organi del Centro;
- c) cura la redazione e conservazione degli atti e dei provvedimenti, anche degli organi collegiali;
- d) elabora la proposta di budget annuale e triennale sulla base delle indicazioni del Direttore del Centro e coadiuva il Direttore nella predisposizione del piano annuale e pluriennale delle attività;
- e) cura gli interventi di manutenzione di pertinenza del Centro;
- f) è delegato all'esecuzione ed alla firma degli atti amministrativi funzionali alla realizzazione del programma di attività cui il budget comunicato dal Direttore Generale al Centro si riferisce;
- g) con riferimento al ciclo attivo, è responsabile di tutte le fasi del processo di acquisizione delle risorse e relativa conferma del budget fino alla emissione degli ordinativi di incasso, relativa sottoscrizione e trasmissione all'Istituto Cassiere, nonché dei relativi adempimenti fiscali e amministrativi; certifica la formale assegnazione dei contributi in ambito istituzionale o l'effettivo svolgimento delle prestazioni da parte della struttura in ambito commerciale;
- h) con riferimento al ciclo passivo, è responsabile di tutte le fasi del processo di acquisizione di beni e servizi inclusa la relativa gestione del budget; è pertanto responsabile della liquidazione delle somme dovute, della certificazione relativa alla consegna, della congruità, del collaudo se previsto, oltre che degli adempimenti fiscali ed amministrativi; provvede, altresì, alla predisposizione della documentazione a corredo degli ordinativi di pagamento;
- i) è consegnatario dei beni immobili e mobili ai sensi degli articoli 67 e 68 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
- j) assume atti inerenti l'organizzazione del lavoro del personale del Centro dedicato al supporto amministrativo-contabile e gestionale, sentito il Direttore;
- k) collabora con il Direttore per le attività volte al migliore funzionamento della struttura;
- l) supporta il Direttore nell'attuazione e nel monitoraggio delle strategie organizzative connesse al Piano della performance;
- m) assume ogni iniziativa volta a migliorare la gestione amministrativo-contabile del Centro, previa intesa col Direttore;
- n) assume ogni altra specifica competenza e responsabilità indicata nel provvedimento di delega, oltre a quanto specificato nel Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
- o) trasmette ai responsabili amministrativi delegati dei Dipartimenti che costituiscono il Centro il budget annuale e triennale approvato dal Consiglio Direttivo.

9.4 Il RAD partecipa alle riunioni del Comitato Direttivo e del Consiglio tecnico- scientifico secondo le modalità indicate rispettivamente agli articoli 5 e 6 del presente Regolamento.

Art. 10 – Funzionamento

10.1 Le modalità di funzionamento e di gestione amministrativo-contabile del Centro sono fissate dal Regolamento generale per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università.

10.2 Per lo svolgimento delle proprie attività il Centro si avvale del personale tecnico-amministrativo, indicato dai Dipartimenti proponenti, nonché di personale eventualmente individuato dal Direttore Generale sulla scorta di specifiche valutazioni effettuate dal Consiglio di Amministrazione in relazione alle finalità e alla rilevanza del Centro. L'assegnazione è disposta con apposito provvedimento del Direttore Generale.

10.3 Il Centro si avvale di risorse proprie; previa valutazione e approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, può essere destinatario di un contributo di funzionamento secondo quanto stabilito dall'art. 1.5 a carico del bilancio universitario da definirsi sulla scorta di un piano delle attività predisposto dal Direttore e approvato dal Comitato Direttivo. Inoltre, il Centro può acquisire autonomamente risorse da altre strutture della Sapienza e/o di altre Università, da altri soggetti pubblici e/o privati, attraverso accordi e convenzioni nel rispetto della normativa vigente in materia dei Regolamenti di Ateneo, nonché da introiti derivanti da contratti attivi e/o da prestazioni a tariffario.

10.4 Il Centro dispone, altresì, di tutti i beni assegnati e/o acquisiti con vincolo di destinazione per l'assolvimento delle funzioni correlate alle proprie attività istituzionali. Il Centro può accogliere e utilizzare impianti, attrezzature e animali di proprietà di enti pubblici e/o privati mediante stipula di specifiche convenzioni in conformità alla normativa vigente in Ateneo.

10.5 Il Centro ogni anno evidenzia in apposito documento approvato dal Comitato direttivo:

- a) l'incidenza-costo degli spazi/attrezzature messi a disposizione dai Dipartimenti aderenti, ivi compreso il costo di funzionamento, secondo parametri, indicatori e modalità stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
- b) l'incidenza-costo del personale tecnico-amministrativo assegnato al Centro secondo parametri, indicatori e modalità stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Inoltre, il Centro, al fine di dare contezza del proprio efficiente funzionamento, è tenuto a trasmettere ai Dipartimenti di rispettiva afferenza una rendicontazione annuale delle attività svolte.

10.6 I Consigli dei Dipartimenti aderenti stabiliscono, di comune accordo, un'eventuale percentuale di prelievo sui fondi del Centro (ove ne rinvengano la necessità) a rimborso totale o parziale dei costi sostenuti dai Dipartimenti. Analogamente il Consiglio di Amministrazione può stabilire un'eventuale percentuale di prelievo sui fondi del Centro (ove ne rinvenga la necessità) a rimborso totale o parziale dei costi eventualmente sostenuti dall'Università.

10.7 Ove l'attività del Centro dia luogo a premialità, queste sono ripartite tra i Dipartimenti in relazione allo specifico apporto, previa definizione da parte del Comitato direttivo.

Art. 11 - Modalità per la collaborazione con Enti esterni

11.1 Il Centro può stipulare apposite convenzioni e/o accordi-quadro, anche di collaborazione, con Enti ed organismi pubblici e/o privati, italiani e/o stranieri per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali e per offrire a soggetti esterni i propri servizi nel rispetto della normativa interna di Ateneo.

11.2 Le convenzioni e gli accordi-quadro di cui al comma 1, approvate dal Comitato Direttivo del Centro, sono sottoposte alla successiva approvazione degli Organi di Governo accademici.

Art. 12 - Utenti

12.1 Sono utenti di diritto del Centro, ai fini dell'attività di ricerca, i professori, i ricercatori e il personale tecnico-amministrativo dei Dipartimenti costituenti/aderenti, i professori e i ricercatori di altri Dipartimenti dell'Ateneo interessati ai settori di pertinenza del Centro e il personale tecnico-amministrativo che con essi collabora, e inoltre:

- a) gli studenti dei corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico che fanno capo ai Dipartimenti di cui all'art. 2;
- b) gli iscritti alle scuole di specializzazione;
- c) gli iscritti ai corsi per master e ai corsi di perfezionamento, formazione e aggiornamento promossi dai Dipartimenti di cui alla lettera a);
- d) i dottorandi di ricerca, i titolari di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, i borsisti e i contrattisti facenti capo ai suddetti Dipartimenti, nonché ad altri Dipartimenti dell'Ateneo interessati ai settori di pertinenza del Centro;
- e) altre figure individuate sulla base di appositi accordi e/o convenzioni.

12.2 Limitatamente al periodo di svolgimento della loro attività presso il Centro, sono assimilati agli utenti coloro che, debitamente assicurati in proprio o dal proprio ente di appartenenza, pur non rientrando nelle suddette categorie, vi svolgano periodi di studio o di ricerca, previa autorizzazione del Direttore del Centro.

Art. 13 – Assicurazione

13.1 La copertura assicurativa del patrimonio e delle attività svolte dal Centro è garantita da apposite polizze generali di Ateneo e/o del Centro.

Art. 14 - Sicurezza e responsabilità

14.1 Si applica al Centro, ai fini della sicurezza e della prevenzione, la normativa d'Ateneo in materia, integrata da specifiche norme riferite alle particolari condizioni strutturali e funzionali della struttura.

14.2 La responsabilità civile, penale, amministrativa e disciplinare, nell'espletamento delle attività delle persone facenti parte del personale, degli utenti e dei soggetti ad essi assimilati, è quella stabilita dalla normativa vigente.

Art. 15 - Durata

15.1 La durata del Centro è di tre anni.

15.2 Il rinnovo, acquisito il preliminare parere della Commissione Mista Centri e Consorzi, è disposto, previa delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, di norma per tre anni, salvo eccezioni debitamente motivate, nel qual caso sarà garantito comunque il completamento di eventuali programmi di ricerca in corso e/o da attuare entro scadenze temporali definite.

15.3 Il Centro è disattivato nei seguenti casi:

a) mancata richiesta di rinnovo da parte del Centro ai sensi dell'art. 27, comma 6, del Regolamento Generale di Organizzazione Sapienza;

b) mancato raggiungimento dei parametri quantitativi/qualitativi individuati dagli Organi di Governo di Ateneo nell'ambito della valutazione dell'istanza di rinnovo presentata dal Centro.

15.4 Nel caso di cui al precedente comma, il Centro è disattivato nei modi e nei termini valutati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione. Ai fini della ripartizione delle poste finanziarie attive e passive della gestione contabile tra i Dipartimenti di riferimento del Centro da disattivare, nonché della redistribuzione delle linee di ricerca all'interno dei Dipartimenti medesimi, gli Organi Collegiali di Ateneo provvedono a nominare una Commissione ad hoc composta:

a) da un delegato del Rettore in qualità di coordinatore per quanto concerne la redistribuzione delle linee di ricerca;

b) dai direttori, o loro delegati, delle seguenti Aree dell'Amministrazione Centrale: Contabilità Finanza e Controllo di Gestione; Supporto alla Ricerca e Trasferimento Tecnologico; Affari Istituzionali, per le attività amministrative di rispettiva competenza.

15.5 Per quanto sopra, il Centro dovrà trasmettere all'Amministrazione centrale una dettagliata specifica in merito a:

- l'aggiornamento dei dati relativi ad eventuali crediti e/o debiti accertati;
- gli spazi che risultano assegnati e/o concessi dai Dipartimenti costituenti il Centro;
- l'elenco dei progetti di ricerca e i contratti per conto terzi ancora in corso con i corrispondenti nominativi dei referenti scientifici e dei relativi Dipartimenti cui afferiscono;
- l'elenco completo delle risorse (beni mobili, materiale bibliografico, attrezzature etc.) già in uso/dotazione al Centro con i rispettivi riferimenti inventariali;
- l'elenco del personale assegnato al Centro.

Art. 16 - Regolamentazione interna

16.1 Entro il termine di 90 giorni dalla costituzione degli Organi di governo del Centro sono definiti dal Comitato Direttivo e approvati dal Consiglio di amministrazione i tariffari del Centro.

Art. 17 – Norme finali

17.1 Le pubblicazioni inerenti ad attività di ricerca del Centro debbono riportare l'espressa indicazione della Sapienza, del Centro e del/dei Dipartimento/i di afferenza primaria dell'autore/autori.

17.2 Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla normativa interna ed esterna vigente.